

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6206 del 08/11/2024
Oggetto	LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SUL FIUME RABBI IN LOCALITA' IN COMUNE DI PREDAPPIO (FC) RICHIEDENTE: COMMERCianti INDIPENDENTI UNITI (CONAD) - PROCEDIMENTO FC23T0010
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6487 del 08/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE AD USO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SUL FIUME RABBI
IN LOCALITA' IN COMUNE DI PREDAPPIO (FC) RICHIEDENTE: COMMERCianti
INDIPENDENTI UNITI (CONAD) - PROCEDIMENTO FC23T0010**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna DET-AMB-2023-5246 del 11/10/2023, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2034 a "Commercianti Indipendenti Associati" (C.F. 00138950407 - P.IVA 00138950407), la concessione per l'occupazione demaniale del fiume Rabbi ad uso pista ciclopeditonale e la realizzazione di 20 mt di "muro cellulare in legname" a doppia parete tra la progressiva 300,00 e la progressiva 320 circa, in comune di Predappio loc. Centro abitato, fogli 30-31 fronte mappali vari del CT del Comune di Predappio. Tale pista ha una lunghezza inferiore a 2 km ed è munita di due rampe di accesso;

VISTA l'istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta il 01/07/2024 con protocollo n. PG/2024/120511, integrata in data 03/07/2024 con protocollo PG/2024/122555, con cui la Ditta "Commercianti Indipendenti Associati" (C.F. 00138950407 - P.IVA 00138950407), nella persona del legale rappresentante ha richiesto variante alla concessione in quanto "*.. L'amministrazione Comunale di Predappio ha espresso la volontà di realizzare un percorso ciclopeditonale come elemento di valorizzazione delle aree naturali fluviali limitrofe al capoluogo comunale. A seguito degli eventi*

eccezionali che hanno causato le esondazioni del maggio 2023, l'Amministrazione Comunale ha valutato opportuno realizzare tale infrastruttura alla quota delle aree urbanizzate piuttosto che in fregio al fiume Rabbi, per evitare che future esondazioni possano danneggiare le opere realizzate. Pertanto, con richiesta di modifica protocollata al n. 5509/2024 del 14/05/2024 è stata domandata una variante al progetto precedentemente autorizzato finalizzata a spostare il sedime della pista ciclabile dal bordo del fiume Rabbi al ciglio dell'area golenale.”;

PRECISATO che la variante al progetto precedentemente autorizzato è finalizzata a spostare il sedime della pista ciclabile dal bordo del fiume Rabbi al ciglio dell'area golenale; La nuova pista ciclopedonale verrà realizzata in parte sul limite dell'area demaniale lungo la sponda occidentale del fiume Rabbi, in parte all'interno delle aree già destinate a parcheggi e viabilità. Partendo dalla via IV Novembre, sul retro del fabbricato residenziale posto di fronte al supermercato Conad, terminerà in via San Demetrio, dove si collegherà al parco pubblico esistente. In questo modo la pista si ricollegherà anche all'attuale percorso che attraverso il ponte pedonale ricollega le due sponde del fiume Rabbi alla quota del parcheggio di via IV Novembre. L'intero percorso avrà una lunghezza di ca. 430 ml. (circa 260 mt in area demaniale) e sarà realizzato su aree dove non sono presenti vincoli ostativi da PSC e RUE. La pista ciclo-pedonale è divisa in 3 settori:

- Nel primo, a nord dell'area di intervento, la pista avrà larghezza di cm. 200-250 e seguirà l'attuale ciglio della sponda golenale per limitare gli interventi sull'ambiente esistente: tutti gli alberi presenti verranno mantenuti e valorizzati come elementi di identificazione del percorso. A valle del percorso verrà realizzato un parapetto in legno a protezione del dislivello fra la pista ed il lungofiume mentre a monte verrà realizzata una canalina per raccogliere le acque meteoriche.
- Nel secondo, a est della zona di intervento, il percorso passerà sulla carreggiata seguendo il perimetro delle attuali aree a parcheggio. Il percorso avrà larghezza di cm. 100-150 e sarà identificato con segnaletica orizzontale colorata per evidenziare le parti interferenti con le aree di manovra degli automezzi. Verranno adeguate le cordonature presenti per raccordare il

percorso su asfalto con quello su sterrato.

- Nel terzo, a sud della zona di intervento, il percorso tornerà sul ciglio della zona golenale per una larghezza di cm. 250, seguendo gli esistenti terrazzamenti privi di alberature. In questa zona, in corrispondenza della pista di atletica, il terrazzamento verrà integrato con un muro cellulare in legname lungo ca 30 ml per mantenere un andamento pianeggiante del percorso ciclopedonale, vedi particolare riportato nella tavola di progetto T2. Il dislivello (**rampa**) che si verrà a creare lungo il percorso sarà protetto da parapetto in legno.

DATO ATTO:

- che non si è proceduto alla pubblicazione sul BURERT in quanto trattasi di variante in riduzione delle aree demaniali occupate;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/145240 ha rilasciato relativamente alla variante chiesta il nulla osta idraulico Prot. 06/08/2024.0051237.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 22/07/2024 PG/2024/134038;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/197038 del 31/10/2024;
- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta "Commercianti Indipendenti Associati" (C.F. 00138950407 - P.IVA 00138950407), inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 06/09/2024, da questi acquisita al prot. nr

PR_FCUTG_Ingresso_0071941_20240906;

- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.i è stata acquisita al PG/2024/197038 del 31/10/2024 l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, resa dai soggetti (n. 24 dichiarazioni) della Ditta "Commercianti Indipendenti Associati" (C.F. 00138950407 - P.IVA 00138950407) sottoposti a verifica antimafia;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 03/07/2024, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha presentato, a titolo di deposito cauzionale, copia del pagamento dell'importo di € 353,85 eseguito in data 03/10/2023 ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004;
3. risulta in regola con il pagamento dei canoni e ha versato il canone relativo all'annualità 2024 pari ad € 356,33;

PRECISATO CHE:

- considerando la variante alla concessione di cui al presente atto, si è provveduto a **rideterminare il nuovo canone in € 326,63** e ad assoggettarlo all'aggiornamento dei criteri di calcolo dei canoni così come stabilito dalla DGR 1717 del 28/10/2021. **L'importo così determinato è pari ad € 326,63;**

- il deposito cauzionale di € 353,85 eseguito in data 03/10/2023, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la variante della concessione per la realizzazione di pista ciclabile, in sx idraulica, lungo il fiume Rabbi in località Centro Abitato nel comune di Predappio, identificato catastalmente al foglio 30 -31 del CT del comune di Predappio, fronte mappali diversi. Tale pista ha una lunghezza inferiore a 2 km (ml 260) ed è munita di una rampa di accesso;
- di confermare la scadenza della concessione al 31/12/20234;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a “Commercianti Indipendenti Associati” (C.F. 00138950407 - P.IVA 00138950407) nella persona del rappresentante titolato alla firma degli atti la variante alla concessione – Pratica FC23T0010 - per l'occupazione demaniale del fiume Rabbi ad uso pista ciclopeditone in sx idraulica, lungo il fiume Rabbi in località Centro Abitato nel comune di Predappio, identificato catastalmente al foglio 30 -31 del CT del comune di Predappio, fronte mappali diversi. Tale pista ha una lunghezza inferiore a 2 km (ml 260) ed è munita di una rampe di

accesso. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare la data di scadenza della concessione al 31/12/20234;
3. di stabilire in 24 mesi la durata del Nulla Osta alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di variante concessione;
4. di confermare il deposito cauzionale in **€ 353,85** già versato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
5. di stabilire che il nuovo canone annuo solare è pari a **€ 326.63** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. Prot. 06/08/2024.0051237.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota trasmessa e registrata al protocollo Arpae 2024-08-07 PG/2024/145240, relativo alla variante di cui all'oggetto;
11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi

- connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
12. che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
 13. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 14. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 15. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 16. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 17. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 18. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a "Commercianti Indipendenti Associati" (C.F. 00138950407 - P.IVA 00138950407) nella persona del rappresentante titolato alla firma degli atti - codice pratica FC24T0010. I

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la variante alla concessione FC23T0010 rilasciata con DET-AMB-2023-5246 del 11/10/2023 per la quale è previsto l'occupazione demaniale del fiume Rabbi ad uso pista ciclopedonale in sx idraulica, lungo il fiume Rabbi in località Centro Abitato nel comune di Predappio, identificato catastalmente al foglio 30 -31 del CT del comune di Predappio, fronte mappali diversi. Lla variante al progetto precedentemente autorizzato è finalizzata a spostare il sedime della pista ciclabile dal bordo del fiume Rabbi al ciglio dell'area golenale; La nuova pista ciclopedonale verrà realizzata in parte sul limite dell'area demaniale lungo la sponda occidentale del fiume Rabbi, in parte all'interno delle aree già destinate a parcheggi e viabilità. Partendo dalla via IV Novembre, sul retro del fabbricato residenziale posto di fronte al supermercato Conad, terminerà in via San Demetrio, dove si collegherà al parco pubblico esistente. In questo modo la pista si ricollegherà anche all'attuale percorso che attraverso il ponte pedonale ricollega le due sponde del fiume Rabbi alla quota del parcheggio di via IV Novembre. L'intero percorso avrà una lunghezza di ca. 430 ml. (circa 260 mt in area demaniale) e sarà realizzato su aree dove non sono presenti vincoli ostativi da PSC e RUE. Tale pista ha una lunghezza inferiore a 2 km (ml 260) ed è munita di una rampa di accesso. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è confermata al 31/12/2034;

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 326.63** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 353,85**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

In riferimento alla presente variante, il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. Prot. 06/08/2024.0051237.U rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di rilascio da parte di ARPAE del provvedimento di concessione;*
- 3. Dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori, che, entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, produca una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente e alle buone regole dell'arte, o*

integrando con le tavole di eventuali modifiche.

4. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;

5. l'accesso all'alveo per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;

6. La durata dei lavori in alveo dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;

7. il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente;

8. a seguito della profilatura di raccordo delle scarpate per i ripristini previsti alla struttura della pista ciclo-pedonale, le nuove superfici in terra dovranno essere inerbite mediante semina con miscuglio di specie graminacee autoctone ai fini di una migliore compattezza delle superfici trattate;

9. il materiale di risulta delle demolizioni, le ramaglie, i materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente;

10. è vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di lavorazione. A lavori ultimati nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;

11. L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere

precario e provvisorio né recintata in forma permanente, oltre alle opere di cantierizzazione;

12. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;

13. il soggetto destinatario della presente autorizzazione dovrà comunicare con un preavviso di almeno cinque giorni le date di inizio e fine dei lavori allo scrivente Ufficio Territoriale Forlì-Cesena a mezzo di posta elettronica all'indirizzo stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it; prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori con i relativi recapiti (telefono, cellulare, email);

14. dovrà essere previsto, inoltre, un servizio di reperibilità H 24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;

15. l'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da materie plastiche, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere;

16. tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica e gli eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel corso d'acqua oggetto dell'intervento e causati, anche indirettamente, dalle varie fasi di realizzazione delle opere, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al ripristino o risarcimento;

17. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere, e del tratto di fiume Rabbi interessato dalla pista ciclopeditone. In particolare, dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni

piena del corso d'acqua. Il materiale accumulatosi dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;

18. Durante l'esecuzione dei lavori, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, conseguente alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito [https://allertameteo.regione.emilia-romagna. it/](https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

19. Il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Ufficio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. A tal fine "... dovranno essere attuate comunque misure di salvaguardia del cantiere e per la tutela della pubblica e privata incolumità durante tutta la fase della cantierizzazione per il rischio di potenziale allagamento delle aree operative di lavoro ubicate in alveo. Dovranno essere monitorati costantemente a monte i livelli idrici del corso d'acqua (anche mediante il controllo dei bollettini di Vigilanza Meteo-Idrologica-Idraulica) e garantito il costante contatto tra un Preposto responsabile e gli organi competenti (Comune, Protezione Civile, etc.)".

20. Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato

dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

21. Ogni modifica piano altimetrica e/o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.

22. Resta per intero in capo al richiedente l'onere della corretta conservazione dell'attraversamento la sua ispezione dopo ogni piena e comunque una volta l'anno e la contestuale rimozione di ogni ostacolo al libero deflusso delle acque, la sua verifica di stabilità e funzionalità ed in particolare di ogni onere riguardante la sicurezza dell'opera e del suo utilizzo;

23. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

24. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze, ma redistribuito e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale. I limi sabbiosi depositati dalle piene di cui nell'intervento proposto è previsto l'allontanamento dovranno essere gestiti secondo normativa vigente in materia di terre da scavo previa analisi. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;

25. la manutenzione ordinaria e/o interventi straordinari alle opere, nonché del tratto di fiume interessato dall'attraversamento/occupazione si intendono autorizzate e quindi soggette a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente

(ARPAE), concernente i soli lavori necessari a mantenere efficiente, funzionale e in sicurezza generale l'attraversamento/occupazione nella sua interezza, secondo le modalità, in ogni fase sia operativa che a regime, nei termini stabiliti e fissati dalla documentazione di progetto depositata in atti, con particolare riguardo alla funzionalità della sezione idraulica del corso d'acqua mediante la pulizia dell'attraversamento/occupazione che dovrà essere sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni, rimozione di tronchi, ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua, che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Il loro smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in ambiti comunque esterni al Demanio Idraulico. Lungo tutto il tratto ciclo-pedonale dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;

26. Durante la manutenzione e la pulizia ordinaria dell'area oggetto di istanza, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, i richiedenti autorizzati dovranno attenersi alla raccomandazione di operare nel modo meno invasivo possibile in modo tale da non creare danno agli habitat acquatici circostanti, richiedendo, se del caso, agli uffici preposti le indicazioni operative del caso, come previsto ai sensi e per effetto della L.R. 11/2012;

27. Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica degli attraversamenti, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione, il Richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

28. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. 29. Il ripristino ed il

risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono in capo al Concessionario.

30. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale, lungo il percorso ciclo-pedonale, meglio definiti come "I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne. I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15 marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità", (DGR n. 338 del 26/02/2024 – che modifica la DGR n. 3939/1994 e la DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE).

31. E' in capo al richiedente la predisposizione e l'attuazione di un piano di monitoraggio che verifichi le condizioni di sicurezza strutturale e stabilità su tutto il percorso ciclo-pedonale rispetto alle azioni della piena, inclusi eventuali fenomeni di erosione e scalzamento di quest'ultima;

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

2. L'Ufficio Territoriale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.

3. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;

4. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale (UTSTePC);

6. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni, permessi, consensi e e assensi, necessari, in relazione all'occupazione di che trattasi.

7. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per il manufatto presente su area demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento del manufatto, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Ufficio;

8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio

Territoriale Forlì-Cesena, in qualità di Autorità Idraulica competente per territorio, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione e/o la rimessa in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.